

L'IRAP

Relatore: dott. Francesco Barone

IRAP PER I SOGGETTI IRES

La base imponibile è data dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'art. 2425 c.c. con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10) lettere c) e d), 12) e 13) COSI' COME RISULTANO DAL CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO.

SEGUE: IRAP PER I SOGGETTI IRES

Non si deducono:

1. le spese di personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla B) n.9;
2. i compensi per attività d'impresa o di lavoro autonomo occasionale, i compensi a co.co.co. e quelli assimilati ai dipendenti, gli utili agli associati di solo lavoro;
3. la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria desunta dal contratto;
4. le perdite su crediti;
5. l'I.C.I.

SEGUE: IRAP PER I SOGGETTI IRES

Concorrono alla formazione del valore della produzione:

1. i contributi erogati per legge esclusi quelli correlati a costi indeducibili;
2. le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non sono strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

SEGUE: IRAP PER I SOGGETTI IRES

Si deducono le quote di ammortamento dei:

1. marchi;
2. avviamento.

in misura non superiore a $1/18$ del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.

SEGUE: IRAP PER I SOGGETTI IRES

I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate nel valore o nei costi della produzione concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi.

Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico i componenti positivi e negativi sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa.

SEGUE: IRAP PER I SOGGETTI IRES

I maggiori valori iscritti in bilancio:

- dalla società incorporante o risultante dalla fusione;
- dalla beneficiaria delle scissione;
- dalla conferitaria

non sono riconosciuti fiscalmente ai fini Irap salvo l'affrancamento con pagamento dell'imposta sostitutiva.

Se le componenti non si affrancano occorre effettuare una variazione in aumento.

IRAP PER I SOGGETTI IRPEF

La base imponibile
è data dalla
differenza tra

Ricavi di cui all'art. 85
comma 1
lettere a) b) f) e g)
più le variazioni delle
rimanenze finali di cui agli
artt. 92 92bis e 93 del Tuir

Ammontare dei costi di materie
prime, sussidiarie e di consumo,
merci, servizi; dell'ammortamento e
dei canoni di locazione anche
finanziaria dei beni strumentali
materiali e immateriali

SEGUE: IRAP PER I SOGGETTI IRPEF

Non si deducono:

1. le spese di personale dipendente e assimilato;
2. i compensi per attività di impresa e lavoro autonomo occasionale, i compensi a co.co.co. e quelli assimilati ai dipendenti, gli utili agli associati di solo lavoro;
3. la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria desunta dal contratto;
4. le perdite su crediti;
5. l'I.C.I.

SEGUE: IRAP PER I SOGGETTI IRPEF

I contributi erogati per legge concorrono alla formazione del valore della produzione esclusi quelli correlati a costi indeducibili.

I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione vevoli per la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta personale.

SEGUE: IRAP PER I SOGGETTI IRPEF

I soggetti Irpef in contabilità ordinaria possono optare per la determinazione del valore della produzione secondo le regole dei soggetti Ires. L'opzione:

- è irrevocabile per tre periodi d'imposta;
- deve essere comunicata entro il 31 ottobre 2008 secondo le regole previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 marzo 2008;
- al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non opti per l'applicazione delle regole usuali; anche in questo caso l'opzione è irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile.

CONFRONTO


In caso di opzione:

- 1) Si deducono i costi come da C. E.;
- 2) Si deducono per intero i costi a deducibilità limitata;
- 3) Si tassano le plusvalenze;
- 4) Si deducono le minusvalenze classificate nella voce B.14 del C.E.

Senza opzione:

- 1) Si deducono i costi sulla base delle regole del Tuir;
- 2) Non si deducono per intero i costi a deducibilità limitata;
- 3) Non si tassano le plusvalenze;
- 4) Non si deducono le minusvalenze

IRAP PER I PROFESSIONISTI



MODIFICHE ALLE DEDUZIONI IRAP

Dalla base imponibile si deducono i seguenti importi:

- a) € 7.350 se la base imponibile non supera € 180.759,91;
- b) € 5.500 se la base imponibile supera € 180.759,91 ma non € 180.839,91;
- c) € 3.700 se la base imponibile supera € 180.839,91 ma non € 180.919,91;
- d) € 1.850 se la base imponibile supera € 180.919,91 ma non € 180.999,91

La deduzione per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato è ridotta da € 5.000 a € 4.600 e da € 10.000 a € 9.200 per le imprese operanti nelle aree svantaggiate

MODIFICHE IRAP E DECORRENZA

L'aliquota Irap si riduce dal 4,25% al 3,90%.

L'ammontare dei componenti negativi dedotti ai fini Irap nel quadro EC si recupera in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo al 31.12.2007. Conseguentemente si svincolano le riserve per la quota Irap.


Per le quote residue di componenti negativi la cui deduzione è stata rinviata in base a norme di legge si applicano le precedenti disposizioni.

Concorrono alla formazione della base imponibile le quote residue delle plusvalenze e delle altre componenti positive conseguite fino al 31.12.2007 la cui tassazione è stata rateizzata.

Per il periodo d'imposta 2008 la dichiarazione Irap si presenta all'Agenzia delle entrate non in forma unificata.


IRAP E LE SOCIETA' DI COMODO

Le società non operative




Devono compilare
il quadro IS

SEGUE: IRAP E LE SOCIETA' DI COMODO




DISALLINEAMENTI




DEDUCIBILITA' DELL'IRAP

Periodo d'imposta in
corso al 31.12.2008



Si deduce il 10% dell'Irap
pagata

RIMBORSO IRAP ANNI PRECEDENTI



SEGUE: RIMBORSO IRAP ANNI PRECEDENTI

